



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'Istruzione e il Ministero dell'Università e della Ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, concernente l'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca al quale sono attribuite le *“funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”* (articolo 51-bis, comma 1), nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del suddetto Dicastero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'Università e della Ricerca;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»*;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante *«Riforma degli ordinamenti didattici universitari»* e, in particolare, l'articolo 11, commi 1 e 2;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante *«Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»* e, in particolare, l'articolo 16, comma 5;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante *«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»*;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante *«Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»* e in particolare l'art. 39, commi 2 e 5;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante *«Norme in materia di accessi ai corsi universitari»* e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente *«Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»*;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante *«Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»*;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTA la legge 14 marzo 2025, n. 26, recante *«Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria»*;

VISTO il decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, recante *«Disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d), e), i) e l) della legge 14 marzo 2025, n. 26»* e, in particolare, l'articolo 4 *“Modalità di iscrizione, di erogazione dell'offerta formativa e di svolgimento delle prove d'esame”* e l'articolo 6 *“Graduatoria di merito nazionale e ammissione al secondo semestre”*;

VISTA la legge 12 aprile 2022, n. 33, recante *«Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore»*;

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 29 luglio 2022, n. 930, recante *«Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi universitari»*;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante *«Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»* e ss.mm.ii.;

VISTI i decreti ministeriali e interministeriali con i quali sono state definite le Classi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a Ciclo Unico;

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 30 maggio 2025, n. 418, recante *«Disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026»*, modificato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 4 agosto 2025, n. 557;

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 20 giugno 2025, n. 431, recante *«Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria a.a. 2025-2026»*;

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 11 luglio 2025, n. 447, recante *«Modalità di fruizione dei benefici del diritto allo studio in relazione alla riforma di cui al D. Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025»*;

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 16 luglio 2025, n. 454, recante *«Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D. Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026»*;



Il Ministro dell'università e della ricerca

RAVVISATA la necessità di introdurre alcune semplificazioni in merito alla procedura relativa alle «*Modalità di svolgimento degli esami di profitto del semestre filtro*» disciplinate dall'Allegato 2 del richiamato decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 30 maggio 2025, n. 418;

DECRETA

Art. 1

(Modifica dell'Allegato 2 del D.M. 30 maggio 2025, n. 418)

1. All'Allegato 2, del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 30 maggio 2025, n. 418, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al punto 16, quinto capoverso, al primo periodo, le parole da «*al termine di*» fino a «*sul modulo*» sono sostituite dalle seguenti: «*all'inizio di ciascun appello, appone una delle quattro etichette adesive identiche, fornite dalla commissione, sulla scheda anagrafica. Lo studente provvede ad apporre le altre tre etichette, al termine di ciascuna prova d'esame, una su ciascun modulo*». Al secondo periodo, sostituire le parole «*etichette della coppia scelta*» con le seguenti: «*quattro etichette*». Al terzo periodo, sostituire le parole «*e al modulo*» con le seguenti: «*e a ciascun modulo*»;
 - b) al punto 16, sesto capoverso, sostituire le parole «*queste operazioni*» con le seguenti: «*ciascuna prova di esame*» e le parole da «*la scheda*» fino a «*ciascuno*» con le seguenti: «*il modulo risposte, con attaccata l'etichetta adesiva di associazione,*»;
 - c) al punto 18, secondo capoverso, la parola «*immediatamente*» è soppressa;
 - d) al punto 19 le parole «*assiste*» fino a «*dal CINECA*» sono sostituite dalle seguenti: «*provvede al ritiro dei moduli risposte presso la/le sede/i CINECA, al termine delle operazioni di cui al punto 18,*».

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
Sen. Anna Maria Bernini